

Serie Ordinaria n. 11 - Mercoledì 17 marzo 2021

D.d.s. 12 marzo 2021 - n. 3433

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2021 per la misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono disponibile sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionali, nelle zone interessate, dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii ;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2020) 6159 del 2 settembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

Visto il d.d.u.o n. 10743 del 16 settembre 2020, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili del-

le Operazioni - Aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari della misura la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» per l'anno 2021;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 1.000.000 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione del 08 marzo 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., agli atti della Struttura;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2021 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A a F, parte integrante del presente atto, comunicato via e-mail in data 4 marzo 2021, agli atti della Struttura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo» individuate dalla D.G.R. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare il bando che dispone, per l'annualità 2021, in ordine alla presentazione delle domande relative alla Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 1.000.000 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

**PSR**
2014 2020**LOMBARDIA**
L'INNOVAZIONE
METTERE RADICI**Regione**
Lombardia*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020***MISURA 12****SOTTOMISURA 12.1****Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000**

Operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere"

Operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

Operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

Operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica"

Operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000"

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**ANNO 2021**

Sommario

- 1. FINALITÀ ED OBIETTIVI**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**
- 6. COSA VIENE FINANZIATO**
- 7. CONDIZIONALITÀ**
- 8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**
 - 8.1. OPERAZIONE 12.1.01 – SALVAGUARDIA DI TORBIERE**
 - 8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
 - 8.1.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
 - 8.1.3 SOGGETTI BENEFICIARI
 - 8.1.4 COSA VIENE FINANZIATO
 - 8.1.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
 - 8.1.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 - 8.1.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
 - 8.1.8 DOCUMENTAZIONE
 - 8.2. OPERAZIONE 12.1.02 – CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI**
 - 8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
 - 8.2.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
 - 8.2.3 SOGGETTI BENEFICIARI
 - 8.2.4 COSA VIENE FINANZIATO
 - 8.2.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
 - 8.2.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 - 8.2.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
 - 8.2.8 DOCUMENTAZIONE

8.3. OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

- 8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.3.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.3.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.3.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.3.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.3.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.3.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.3.8 DOCUMENTAZIONE

8.4. OPERAZIONE 12.1.04 – GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

- 8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.4.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.4.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.4.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.4.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.4.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.4.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.4.8 DOCUMENTAZIONE

8.5. OPERAZIONE 12.1.05 – GESTIONE PIU' SOSTENIBILE DEGLI INPUT CHIMICI (PRODOTTI FITOSANITARI) A TUTELA DELLE ZONE NATURA 2000

- 8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.5.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.5.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.5.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.5.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.5.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.5.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.5.8 DOCUMENTAZIONE

9. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- 9.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 9.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
- 9.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
- 9.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
- 9.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
- 9.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

10. ISTRUTTORIA

- 10.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 10.2 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA
- 10.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE****13. DISPOSIZIONI FINALI****14. PROCEDIMENTO DI DECADENZA****15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**

15.1 INDICATORI

15.1. CUSTOMER SATISFACTION

16. RICORSI

17. SANZIONI

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

21. GLOSSARIO

**ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO
STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SUI PRATI PERMANENTI**

**ALLEGATO B - ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI 12.1.01,
12.1.02, 12.1.03 E 12.1.04**

**ALLEGATO C - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI
CAMBIO BENEFICIARIO, RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

**ALLEGATO D - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 12 - SOTTOMISURA 12.1 "PAGAMENTO
COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000" (*)**

ALLEGATO E – SCHEDE MONITORAGGIO

**ALLEGATO F - ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO MONITORAGGIO AZIENDALE (PER
OPERAZIONE 12.1.05)**

QUESTO BANDO REGOLA L'APPLICAZIONE DELLA SOTTOMISURA 12.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LA CAMPAGNA 2021.

1. FINALITÀ ED OBIETTIVI

La sottomisura 12.1 “Pagamenti compensativi per zone agricole Natura 2000” intende compensare gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, finalizzati a garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.

Tali vincoli, infatti, possono comportare per l'impresa agricola che conduce terreni e strutture ubicate all'interno dei siti Natura 2000, delle condizioni di “svantaggio” rispetto alle imprese al di fuori di tali aree. Queste condizioni di svantaggio si traducono in maggiori costi e in minori ricavi per le imprese agricole che operano nei siti Natura 2000 rispetto a quelle poste al di fuori di questi siti, che non devono quindi attenersi alle stesse regole.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 12 contribuiscano al soddisfacimento della seguente priorità e Focus Area:

Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”

Focus area 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali:

- Ambiente, grazie all'adozione di impegni che garantiscono la salvaguardia degli elementi di pregio che costituiscono le aree Natura 2000 e un minore impatto ambientale dell'agricoltura in aree di particolare importanza per la salvaguardia dell'ambiente e in particolare della biodiversità.
- Adattamento ai cambiamenti climatici in quanto, grazie al mantenimento della biodiversità, si garantisce la resilienza dei territori interessati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹ alla base di questo bando:

- Titolo III, Capo II, Articolo 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.

¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto

riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”.

- D.lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13” come modificato dagli art. 83 comma 3-bis e 91, comma 1-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza), coordinato con le modifiche della Legge di conversione n. 132/2018.
- DM MIPAAF 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto MIPAAF 5465 del 7/06/2018 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
- DM 7839 del 9 agosto 2018. Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.
- Circolare AGEA n. 13057 del 18/02/2020 “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige”.
- DM 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
- DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art.4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013;
- DGR 11 marzo 2019 - n. XI/1376 Approvazione linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- DDUO n. 101 del 12/01/2011 “Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) in Regione Lombardia”.
- DDS n. 1763 del 13 febbraio 2020 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 - sottomisura 12.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” anno 2019 e anni successivi”.

- DDS n. 12537 del 4/09/2018 “Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario) ai sensi dell’art. 8 reg. UE n. 809/2014 relativamente all’operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, alla Misura 11 Agricoltura Biologica, alla sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura2000 e alla sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane.” e s.m.i.
- DGR n. 4306 del 15/02/2021 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla dgr x/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2021.”

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda di sostegno gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole.

In ogni operazione sono descritte altre specifiche e vincolanti condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 12.1 per l’intero periodo di programmazione è pari a € 3.300.000,00.

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande presentate nell’anno 2021 è pari a € 1.000.000,00 a valere sul bilancio dell’OPR.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura, per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie approvate dalla Commissione UE.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE

Le operazioni di cui alle presenti disposizioni attuative sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, attuativo del Reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (43.12 %), nazionali (39.82 %) e regionali (17.06 %).

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

L’importo dell’indennizzo relativo a ogni operazione è specificato nell’apposito paragrafo all’interno della descrizione di ogni operazione.

Gli indennizzi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio

finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. Greening) di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. COSA VIENE FINANZIATO

La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati da alcuni vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle misure di conservazione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità.

Tali obblighi vanno al di là di quelli previsti da:

- a) **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)** di cui all'art. 94 e all'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, che sono declinati per l'anno 2021 dal DM 2588 del 10 marzo 2020 e dalla DGR 4306 del 15/02/2021.
- b) **Pertinenti "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima"** di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che sono disciplinati a livello nazionale dal DM 6465/2018, integrato e modificato a livello regionale con DGR n. 1156/2019. Tali criteri sono descritti nell'allegato A.

Si considerano impegni di Misura i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima.

Il rispetto di tutti gli impegni previsti per le singole operazioni, descritti al successivo paragrafo 8 e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b) è condizione per percepire interamente il premio di ogni operazione.

7. CONDIZIONALITÀ

L'agricoltore che percepisce l'indennità collegata a questa sottomisura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità, rappresentati da Criteri di Gestione Obbligatori (c.d. CGO) e norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (c.d. BCAA) di cui al Titolo VI, Capo I e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità, l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 13.1 "Controlli".

8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

La misura 12, sottomisura 12.1, è articolata in cinque operazioni:

12.1 "Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000":

- 12.1.01 Salvaguardia di torbiere
- 12.1.02 Conservazione di canneti, cariceti, molinieti
- 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee seminaturali
- 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della biodiversità
- 12.1.05 Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000

8.1. OPERAZIONE 12.1.01 – SALVAGUARDIA DI TORBIERE

8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questa operazione s'intende salvaguardare le aree di torbiera e le zone umide con vegetazione di particolare pregio (habitat 3130, 7110*, 7140, 7150 e 7230), che potrebbero essere danneggiate dal calpestio del bestiame se non adeguatamente protette durante il periodo di pascolamento; in questo modo si vuole conservare l'integrità di aree ad alto valore naturalistico, che potrebbero degradarsi se utilizzate indiscriminatamente per il pascolo del bestiame.

Le torbiere sono notoriamente accumulatrici di carbonio atmosferico grazie alla loro capacità di accumulare la lettiera vegetale in forma di "torba". La loro mancata tutela rischia di trasformarle in fonte di anidride carbonica, che, liberata in atmosfera, avrebbe impatti negativi sul clima.

8.1.2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Questa operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali siano presenti e cartografati uno o più dei seguenti Habitat:

- Habitat 3130 acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei littorelletea uniflorae e degli isoeto-nanojuncetea
- Habitat 7110* torbiere alte attive
- Habitat 7140 torbiere di transizione e instabili
- Habitat 7150 depressioni su substrati torbosi del Rhyncosporion
- Habitat 7230 torbiere basse alcaline

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le Misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.1.7. (vedi allegato B).

8.1.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.01 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽²⁾

8.1.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi descritti al paragrafo 8.1.7.

8.1.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **170 €/ha**.

La superficie oggetto di indennità è esclusivamente quella delimitata come torbiera.

² Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

8.1.5.1 Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 12.1.01 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto, l'indennità dell'operazione 12.1.01 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.1.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio in domanda devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere in uno degli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato B per l'operazione, in quanto per questi siti i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.1.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2021 fatti salvi:
 - i terreni a pascolo, per i quali la disponibilità deve essere dimostrata almeno fino al 30 settembre 2021 e comunque fino al momento della demonticazione del bestiame, qualora la fine della monticazione sia successiva al 30 settembre;
 - i casi di cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 9.6.4.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a 100 mq.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano culturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente-

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

I richiedenti devono, inoltre, essere allevatori di bestiame (bovini/bufalini, equidi, ovini e caprini) registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) con centro aziendale zootecnico in Lombardia.

Per allevatore di bestiame si intende il titolare di una impresa agricola con:

- Codice di allevamento attivo al 1/1/2021 a lui intestato.
- Consistenza media dichiarata dell'allevamento per l'anno in corso maggiore di zero.
- Codice pascolo assegnato dall'ATS, al quale sia abbinata la superficie richiesta a premio.

8.1.7. OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi a questa operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2021 fino al 31/12/2021.

Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere", sono i seguenti:

- 1. Divieto di pascolamento sulle torbiere** ricadenti negli habitat 3130, 7110*, 7140, 7150, e 7230.

Le torbiere devono risultare protette dal pascolamento laddove il caricamento delle superfici venga effettivamente realizzato.

A dimostrazione della presenza di bestiame nell'anno in cui viene richiesta l'indennità, farà fede il registro di alpeggio presente nella banca dati nazionale (BDN).

- 2. Obbligo di posatura di recinzioni elettrificate fisse per tutto il periodo di monticazione** a protezione delle aree interessate.

Per "recinzioni fisse" si intendono recinzioni elettrificate che devono essere posate prima o contestualmente all'avvio del periodo di monticazione e devono rimanere in loco per tutta la durata dello stesso. Tali recinzioni sono rimovibili al termine della monticazione.

Le recinzioni dovranno essere mantenute in efficienza e posate in modo da ricomprendere l'area preservata dal pascolamento.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.01, anche gli impegni a valere su diverse misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere", **NON sono combinabili** con quelli previsti da:

- altre operazioni della Misura 12.
- Tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali.
- Tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.1.8 DOCUMENTAZIONE

8.1.8.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione

8.1.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare copia del modello 7 o del modello 4 rilasciato dall'ATS competente e il registro di alpeggio, attestanti la movimentazione del bestiame nelle zone oggetto di sostegno.

8.2. OPERAZIONE 12.1.02 – CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione di un habitat di interesse comunitario che rappresenta un'importante area umida caratterizzata da una vegetazione peculiare, di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica. La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del molinieto vede la presenza di *Carex elata* all. e *Molinia caerulea* (L.) Moench, ma anche di *Genziana pneumonanthe* L., *Hypericum tetrapterum* Fries, *Allium angulosus* L., *Parnassia palustris* L., *Selinum carvifolia* L..

Ritenendo importante ai fini ambientali la conservazione di tali habitat, gli Enti Gestori delle Aree Natura 2000 ove l'habitat è presente hanno ritenuto opportuno inserire nei propri Piani di gestione il divieto di modificare la destinazione d'uso di tali superfici che, diversamente, sarebbero state destinate a ospitare, laddove possibile, colture a maggior reddito.

8.2.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali siano presenti e cartografati uno o più dei seguenti Habitat:

- **Habitat 6410*** Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinia caerulea*)
- **Habitat Corine biotopes:**
 - 53.111 Phragmiteti inondati.
 - 53.14 Comunità elofitiche di media altezza.
 - 53.2151 Cariceti con *Carex elata*.
 - 53.218 Cariceti con *Carex pseudocyperus*.
 - 53.2192 Cariceti con *Carex cuprina*.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.2.7.

8.2.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽³⁾

³ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

8.2.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di seguito descritti al paragrafo 8.2.7.

8.2.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico).

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa all'operazione non viene pagata.

8.2.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio in domanda devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere negli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato B per questa operazione, in quanto per questi siti i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.2.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2021 fatti salvi i casi di cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 9.6.4.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a **100 mq**.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano culturale grafico (PCG); esse, comunque, dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.2.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi all'operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2021 fino al 31/12/2021.

Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" sono i seguenti:

1. Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.

Le superfici a oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate a ospitare altre colture diverse da canneti, cariceti, molinieti.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.02, anche gli impegni a valere su altre Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

- **SONO combinabili** con quelli previsti **dalla Misura 10 operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti"**.
- **NON sono combinabili** con quelli previsti da:
 - altre operazioni della Misura 12.
 - Tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.08.
 - Tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.2.8 DOCUMENTAZIONE**8.2.8.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Nessuna documentazione.

8.2.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Nessuna documentazione.

8.3. OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione è volta alla conservazione e al ripristino di un ambiente seminaturale (Habitat H6210) ritenuto di interesse prioritario in presenza di orchidee, di elevato interesse in termini di biodiversità floristica, importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica.

8.3.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica a tutte le superfici della Lombardia ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali sia presente e cartografato l'Habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le Misure di Conservazione prevedono gli obblighi di cui al successivo paragrafo 8.3.7.

8.3.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.03 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole ⁽⁴⁾

8.3.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 8.3.7.

8.3.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Le **superfici** soggette agli impegni dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" possono essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico).

In caso di utilizzo delle **superfici** oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa a questa operazione non viene pagata.

⁴ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

8.3.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio in domanda devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere nell'Habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo" all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato B per questa operazione in quanto solo per questi siti i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.3.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro ed intersecare la cartografia dell'habitat sopraccitato.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2021 fatti salvi i casi di cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 9.6.4.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a **0,5 ha**.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano colturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture:

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente:

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.3.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi all'operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2021 fino al 31/12/2021.

Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali", sono i seguenti:

Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.

Le superfici ad oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate ad ospitare altre colture diverse dalle coperture erbacee seminaturali.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.03, anche gli impegni a valere su diverse Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

- **SONO combinabili** con quelli previsti **dalla Misura 10 operazione 10.1.09** "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali";
- **NON sono combinabili** con quelli previsti da:
 - altre operazioni della Misura 12.
 - Tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.09.
 - Tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.3.8 DOCUMENTAZIONE

8.3.8.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione.

8.3.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Nessuna documentazione.

8.4. OPERAZIONE 12.1.04 – GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è volto a favorire una gestione naturalistica degli ambienti a prato ricadenti negli **habitat 6510** (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e **6520** (Praterie montane da fieno), posti a quote altitudinali inferiori ai 1400 metri, finalizzata alla salvaguardia della fauna selvatica, in particolare dell'Averla piccola.

Promuovere la presenza e la conservazione dell'Averla piccola, ritenuta specie ombrello, significa incrementare nei suddetti habitat la presenza di insetti, rettili e micromammiferi di cui essa si nutre, con un aumento sostanziale di biodiversità.

La gestione a scopo naturalistico dei prati viene attuata attraverso il mantenimento di alcune porzioni della superficie a prato non sfalciate, in cui la fauna selvatica, in particolare l'Averla piccola, può trovare un ambiente favorevole alla sopravvivenza.

8.4.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti in ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali sia presente e cartografato uno o più dei seguenti habitat:

- Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine;
- Habitat 6520 Praterie montane da fieno.

L'operazione è applicabile solo nei siti per i quali i Piani di Gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.4.7.

8.4.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.04 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽⁵⁾

8.4.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di seguito descritti al paragrafo 8.4.7.

8.4.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

⁵ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Gli impegni dell'operazione 12.1.04 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.

L'indennità dell'operazione 12.1.04 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.4.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio in domanda devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere in uno degli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato B per questa operazione in quanto per questi siti Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.4.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2021 fatti salvi i casi di cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 9.6.4.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a **1 Ha**.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano culturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria. Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

8.4.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi all'operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2021 fino al 31/12/2021.

Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica", sono i seguenti:

1. **rinunciare al pascolamento** delle parcelle oggetto di impegno.
2. **mantenere porzioni di prato non sfalcio fino al 31 agosto** dell'anno della domanda, con le seguenti proporzioni: prato sfalcio **85 %**, prato non sfalcio **15 %**. Le aree non sfalciate devono essere preferibilmente fasce marginali, localizzate nei pressi di arbusti o siepi, laddove esistenti, che costituiscono un potenziale sito riproduttivo per l'avifauna.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.04, anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica" **NON sono combinabili** con quelli previsti da:

- altre operazioni della Misura 12.
- Tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali".
- Tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.4.8 DOCUMENTAZIONE

8.4.8.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare una planimetria delle parcelle oggetto di impegno (file formato pdf; titolo "Planimetria") **dalla quale si evincano le superfici oggetto di sfalcio e quelle non sfalciate**.

8.4.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, riferimenti catastali delle particelle, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.5. OPERAZIONE 12.1.05 – GESTIONE PIU’ SOSTENIBILE DEGLI INPUT CHIMICI (PRODOTTI FITOSANITARI) A TUTELA DELLE ZONE NATURA 2000

8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questa operazione si intende sostenere la riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in zone Natura 2000, attraverso una migliore gestione aziendale degli input chimici generalmente utilizzati sulle colture agricole, favorendo un minore impatto ambientale dell'agricoltura in tali aree. In conseguenza sono attesi effetti positivi sulla biodiversità, e aumento della resilienza del sistema agricolo ai cambiamenti climatici.

8.5.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Questa operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti nelle Aree Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS, Siti di importanza comunitaria – SIC e Zone Speciali di Conservazione – ZSC).

8.5.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.05 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽⁶⁾

Non possono aderire all'operazione gli agricoltori che aderiscono al metodo di produzione biologico.

8.5.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di seguito descritti al paragrafo 8.5.7.

8.5.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **356 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi connessi agli obblighi imposti dalle misure specifiche per la tutela dei siti Natura 2000, declinati a livello regionale secondo quanto previsto dal punto A.5.8 "Tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette" del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

⁶ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Gli impegni dell'operazione 12.1.05 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening; pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.

L'indennità dell'operazione 12.1.05 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.5.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio in domanda devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere all'interno delle Aree Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di importanza comunitaria o Zone Speciali di Conservazione). Per l'elenco dei siti Natura 2000 si rimanda agli allegati n. 2 e n. 3 della DGR 4306/2021, relativa all'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 94 del Reg. (CE) n. 1306/2013 (regime di condizionalità).
2. Essere coltivate a mais; tutta la superficie a mais ricadente in area Natura 2000 deve essere richiesta a premio.
3. Superficie minima almeno pari ad 1 ha.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2021 fatti salvi i casi di cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 9.6.4.

NOTA BENE Le superfici a mais ricadenti in aree Natura 2000 (ZPS, SIC, ZSC), che insistono su particelle catastali per le quali il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre), si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti dall'operazione 12.1.05 e ai relativi controlli, ma non potranno essere richieste a premio.

Le particelle di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nell'apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi (AU_MAIS).

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano culturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione. Tali particelle catastali, anche se interessate da colture ammissibili a premio, NON possono essere richieste a premio. Esse sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per l'operazione.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi (relativi al mais) è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi a questa operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone natura 2000", sono i seguenti:

- a. Effettuare il monitoraggio e la valutazione della soglia d'intervento per Diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera) ed Elateridi (Agriotes spp.) sulla coltura del mais. L'attività di monitoraggio, obbligatoria per entrambe le suddette specie di insetti dannosi, è descritta puntualmente nell'allegato F e consiste in visite periodiche in campo per l'installazione/sostituzione di apposite trappole posizionate sui terreni coltivati a mais ricadenti in Natura 2000 e per il conteggio e l'eliminazione degli insetti dannosi rilevati.

Tale monitoraggio, volto a verificare preventivamente la presenza di insetti dannosi, consente di effettuare trattamenti fitosanitari solo in caso di effettiva necessità.

In particolare:

- L'utilizzo dei geodisinfestanti per il controllo degli elateridi è ammesso solo nel caso in cui il monitoraggio aziendale evidenzi il superamento della soglia di danno.
 - L'utilizzo dei geodisinfestanti per la protezione delle radici dalle larve di diabrotica è subordinato agli esiti del monitoraggio aziendale condotto l'anno precedente.
 - L'utilizzo dei trattamenti insetticidi per il controllo della diabrotica è ammesso soltanto nel caso in cui il monitoraggio aziendale evidenzi il superamento della soglia di danno.
- b. Registrare i dati di monitoraggio secondo i fac-simile di registrazione di cui all'allegato E.
 - c. Effettuare sulla superficie coltivata a mais, trattamenti con metodologie di distribuzione che consentono la riduzione dei fenomeni di deriva del 30%, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 dell'allegato A alla DGR n. 1376 dell'11 marzo 2019 "Approvazione linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAR).
 - d. Effettuare sulla superficie coltivata a mais tutte le misure di mitigazione dei prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi previsti dalla DGR n. 1376 dell'11 marzo 2019 (Allegato A paragrafo 7) (PAR) (terbutilazina, glifosate, Metholachlor, S-Metolachlor, bentazone, sulcotrione, flufenacet, piretroidi ed esteri fosforici). Per quanto riguarda le specifiche tecniche di dette misure di mitigazione occorre fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1376 dell'11 marzo 2019 (Allegato A paragrafo 7).

Nella tabella seguente si riportano le misure di mitigazione dei prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi previsti dal PAR, pertinenti per la coltura del mais

Principio attivo	Misura di mitigazione	Comuni in cui si applica
Bentazone	ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti bentazone al massimo sul 50% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata; riduzione della deriva del 30%;	provincia di Pavia
Flufenacet	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Flufenacet al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui viene distribuito e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato.	province di Lodi e Milano
Glyphosate	annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale; annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono all'operazione del Programma di Sviluppo Rurale 10.1.04, agricoltura conservativa. riduzione della deriva del 30%;	tutta la Lombardia
Metholachlor, S-Metolachlor	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor/S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale , rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato riduzione della deriva del 30%;	province di Milano, Monza Brianza, Cremona, Mantova, Brescia e Pavia
Terbutilazina	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina al massimo sul 70% della SAU aziendale , rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato; riduzione della deriva del 30%;	province di Milano, Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia Mantova e Monza Brianza
Sulcotrione	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti sulcotrione al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente	province di Milano, Lodi e Pavia

	dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato; riduzione della deriva del 30%;	
Piretroidi ed Esteri fosforici	Riduzione della deriva del 90% per le aree trattate confinanti, con i corpi idrici rilevanti.	tutta la Lombardia

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.05, anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone natura 2000" **NON sono combinabili** con quelli previsti da:

- Altre operazioni della Misura 12.
- Le operazioni 10.1.01, 10.1.03, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09, 10.1.12 della Misura 10 sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali".
- Tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.5.8 DOCUMENTAZIONE

8.5.8.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.5.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda le schede di registrazione dei dati di monitoraggio e le fatture di acquisto delle trappole per Diabrotica ed Elateridi o fatture di acquisto di materiali per la costruzione di trappole per Elateridi, mappa con indicato il posizionamento delle trappole o in alternativa foto georeferenziata del posizionamento di ogni trappola, eventuale altra documentazione fotografica georeferenziata (es. trappole posizionate in campo, trappole con catture).

Qualora le trappole per Elateridi vengano acquistate, le stesse sono ritenute idonee per l'assolvimento dell'obbligo dell'operazione solo se rispondono ai requisiti tecnici definiti nell'allegato F (trappole con vermiculite).

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

9. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

9.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'anno 2021 i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 12 possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici della Misura, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

9.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 13.4, **a partire dal 17 marzo 2021**.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 12 del reg. 640/2014, nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno festivo, un sabato o una domenica, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per il 2021 la scadenza è, quindi, fissata al **17 maggio**.

La domanda può essere presentata dal 17 marzo 2021 fino alle ore 24.00.00 del 17 maggio.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **17 maggio 2021** e, quindi, **fino al 11 giugno 2021**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

9.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate.

9.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA

9.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- Appezamento: una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).
- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- Consistenza Terreni Grafica (CG): nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- Piano di Coltivazione Grafico (PCG): nel quale è possibile assegnare agli appezzamenti un uso del suolo (macrouso, destinazione, uso, qualità e varietà), valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione), oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

9.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia **entro le ore 24:00:00 del 17 maggio 2021**.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate, al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi. Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda anno 2021, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a., fermo restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia, come indicato sopra.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21 bis.

9.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente per la sola operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica" deve allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 8.4.8.1 in formato compresso e non modificabile (ad esempio PDF, JPEG).

9.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 12 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, a eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

9.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle. Per il 2021 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso tra **il 18 maggio ed il 31 maggio 2021**.

Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

9.6.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2021, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 1° giugno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo dal 1° giugno sino all'11 giugno 2021.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 giugno 2021, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento, sono irricevibili.

9.6.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di sostegno (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre il **30 luglio 2021 ore 24:00:00**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

9.6.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno, è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (c.d. cambio di beneficiario totale o parziale).

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'annualità 2021 e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro il **31 ottobre 2021** la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato C

e, a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,

- entro il **31 dicembre 2021** la domanda di sostegno "Sottomisura 12.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2021.

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, si rinvia al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

9.6.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo l'erogazione del primo pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile **presentare in SISCO la domanda di sostegno corretta che sostituisce la precedente.**

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

9.6.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato C. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

10. ISTRUTTORIA

10.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno presentate spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che, tramite il sistema informativo Sis.Co., controlla la ricevibilità e l'ammissibilità amministrativa della domanda, verificando in particolare:

- Le caratteristiche del richiedente previste per ogni operazione.
- Le caratteristiche delle superfici, delle colture e degli allevamenti, laddove previsto.
- L'attribuzione della superficie richiesta a premio.
- La presenza della firma digitale.
- La presenza della documentazione a corredo della domanda, laddove prevista.

10.2 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile delle operazioni predispose l'elenco delle domande valide come restituite dal sistema informativo Sis.Co e approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse a finanziamento entro il 30 settembre 2021.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Il provvedimento, a cura del Responsabile delle operazioni, è:

- Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art.7 della L241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

10.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente (Responsabile di operazione), individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un **anticipo**, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2021.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a partire dal 1 dicembre 2021.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento⁷. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che sono riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari.

Le domande di sostegno ammesse sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi⁸: il 100% delle domande di sostegno sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- controlli in loco⁹ per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.
Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.
- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

13.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

13.2.1 Controllo in loco relativo agli obblighi

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- L'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura.
- L'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio.
- L'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate.
- Il rispetto degli obblighi delle operazioni.
- Il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

⁷ Per "domanda di pagamento" si intende la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

⁸ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

⁹ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

13.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

13.3 Esito dei controlli.

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite:

- dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;
- dal D.d.S n. 1763 del 13 febbraio 2020 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto <Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale> anno 2019 e anni successivi".

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2021

14. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a queste operazioni, l'indicatore individuato è il seguente:

- Superficie (ettari) - Terreni agricoli Natura 2000
- Totale spesa pubblica

15.1. Customer satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

16. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

16.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

16.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

17. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti,

premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato G.

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 17 maggio 2021
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno presentate entro il 17/05/2021, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 18 maggio al 31 maggio 2021
Presentazione tardiva della domanda di sostegno con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 18 maggio all'11 giugno 2021
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1° giugno all'11 giugno 2021
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 30 luglio 2021
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 30 settembre 2021
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2021
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2021
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1°dicembre 2021
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 10.2, a cura del Responsabile di operazione, è:

- Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

- Trasmesso ad OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata (allegato D).

20.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):**

Responsabile delle operazioni: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

21. GLOSSARIO

Appezamento: una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

ATS: Agenzia di Tutela della Salute

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

EFA: Ecological Focus Area

GIS: Geographic information system

Greening: Obblighi di natura ambientale definiti nel Reg. (UE) n. 1307/2013 art. 43, al cui rispetto è legata la corresponsione di quota parte del premio Pagamenti Diretti

ha: Ettaro

Imprenditore agricolo:

	art. 2135 Codice civile “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. omissis”
L.r.:	Legge Regionale
OPR:	Organismo Pagatore Regionale
PAR	Piano di azione regionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Parcella:	insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.
PEC:	Posta elettronica certificata
PCG:	Piano Culturale Grafico
PIN:	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PSR:	Programma di Sviluppo Rurale
FEASR:	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Reg. UE:	Regolamento della Unione Europea
Sis.Co:	Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia
Società cooperative agricole:	le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile” e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
s.m.i:	Successive modifiche e integrazioni
UB:	Unità di Bestiame

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA.
ALLEGATO B	ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 E 12.1.04.
ALLEGATO C	MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO BENEFICIARIO, RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI,
ALLEGATO D	SCHEDA INFORMATIVA DELLA SOTTOMISURA
ALLEGATO E	SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1 05)
ALLEGATO F	ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1 05)
ALLEGATO G	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall’insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall’azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Serie Ordinaria n. 11 - Mercoledì 17 marzo 2021

	BIODIVERSITÀ	CGO 2	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5

	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

È considerata **“attività agricola”**:

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;

3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica culturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento, ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento e non sia a esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento

ammesse. I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni colturali.

ALLEGATO B - ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 E 12.1.04

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
3130	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
3130	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	VA
3130	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
3130	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
3130	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7110	IT2040037	RIFUGIO FALK		SO
7140	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	VA
7140	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040003	VAL FEDERIA		SO
7140	IT2040004	VALLE ALPISELLA	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE		SO
7140	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO		SO
7140	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA		SO
7140	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI		SO
7140	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFIALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA		SO
7140	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE		SO
7140	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE		SO
7140	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA		SO
7140	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO		SO
7140	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA		BS SO
7140	IT2040038	VAL FONTANA		SO
7140	IT2040039	VAL ZERTA		SO
7140	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7140	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDÀ ROSSA	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	SO
7140	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO	BS
7150	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
7230	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA		VA

7230	IT2040004	VALLE ALPISELLA	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7230	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	PARCO DELL'OGLIO SUD	MN
7230	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGlio SUD	PARCO REGIONALE OGlio SUD	MN CR

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.02 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6410	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
6410	IT2010005	MONTE MARTICA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6410	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PLIS Lago di Segrino	CO
6410	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6410	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
CORINE	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI, VA
CORINE	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI
CORINE	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI
CORINE	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080015	SAN MASSIMO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV

Serie Ordinaria n. 11 - Mercoledì 17 marzo 2021

CORINE	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV, VA, MI

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.03 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6210	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	MI VA
6210	IT2010018	MONTE SANGIANO		VA
6210	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA		VA
6210	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	VA
6210	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PLIS Lago di Segrino	CO
6210	IT2070402	ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	BS
6210	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	CR
6210	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA	BS CR
6210	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	BS CR
6210	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	CR BS
6210	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	PARCO DELL'OGLIO NORD	CR
6210	IT20A0019	BARCO	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	BS CR
6210	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO	MN

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6510	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6510	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6520	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA		BS SO

ALLEGATO C - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO, RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 12 SOTTOMISURA 12.1. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014.

Il sottoscritto _____(nome e cognome del beneficiario) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____(indirizzo completo del beneficiario), titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)

in qualità di cessionario (subentrante);

Il sottoscritto _____(nome e cognome del beneficiario) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____(indirizzo completo del beneficiario), titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima domanda valida)

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste dal bando della misura 12 sottomisura 12.1 e dal D.d.s. n. 12537 del 4 settembre 2018 e s.m.i. relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG DELEGATO (UE) 640/2014– RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUAA _____,

dichiara che la richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹⁰:

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

Allegare: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹⁰ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

**ALLEGATO D - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 12 - SOTTOMISURA 12.1
"PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000" (*)**

TITOLO	Misura 12 - Sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000"
DI COSA SI TRATTA	Bando per compensare gli svantaggi determinati dal rispetto dei vincoli contenuti nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di conservazione delle aree Natura 2000 che si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese agricole poste al di fuori dei siti che non devono sottostare alle stesse regole.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprenditori agricoli individuali o società agricole di persone, capitali o cooperative; società cooperative agricole iscritte all'albo.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della Misura 12 – Sottomisura 12.1 per l'anno 2021 è pari a € 1.000.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione degli obblighi previsti alle diverse operazioni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia. L'istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da ogni operazione. Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Non sono previsti punteggi di selezione
DATA APERTURA	17 marzo 2021
DATA CHIUSURA	17 maggio 2021
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro le ore 24:00:00 del 17 maggio 2021, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi): Responsabile di operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553 Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO E - SCHEDE MONITORAGGIO

ALLEGATO E Scheda per il monitoraggio aziendale (OP. 12.1.05)

DIABROTICA DEL MAIS

AZIENDA:		INDIRIZZO:		SEDE LEGALE:		PROVINCIA			
TITOLARE:		TEL.		E-MAIL		CUAA			
UBICAZIONE APPEZZAMENTO				DATI CATASTALI		SUP. CATASTALE		SUP. UTILIZZATA	
COD. ISTAT		COMUNE		FOGLIO	PARTICELLA	Ettari		Are	
PROV.	COMUNE								

Valutazione trattamento adulti

	I	II
(00/00/2021)	00/00/2021	00/00/2021
Trap. 1		
Trap. 2		
Trap. 3		

Totale adulti

:

Numero trappole

:

Settimane di cattura

=

Media adulti per trappola per settimana (X)

0

3

1

0,00

0

3

2

0,00

①

Calendario di monitoraggio

	I	II	III	IV	V	VI
(00/00/2021)	00/00/2021	00/00/2021	00/00/2021	00/00/2021	00/00/2021	00/00/2021
Trap. 1	0	0	0	0	0	0
Trap. 2	0	0	0	0	0	0
Trap. 3	0	0	0	0	0	0

Totale adulti

diviso

Numero trappole

diviso

Numero giorni di cattura

uguale

Media adulti per trappola per giorno (Y)

0

3

42

0,00

②

①

soglia trattamento adulticida

X = 50 adulti/trappola/due settimane

②

risultato monitoraggio

Y = 6 adulti/trappola/giorno

ALLEGATO E - Scheda per il monitoraggio aziendale (OP. 12.1.05) ELATERIDI DEL MAIS																																	
AZIENDA:			INDIRIZZO:		SEDE LEGALE:			PROVINCIA																									
TITOLARE:			TEL.		E-MAIL		CUAA																										
UBICAZIONE APPEZZAMENTO				DATI CATASTALI		SUP. CATASTALE		SUP. UTILIZZATA																									
COD. ISTAT		COMUNE		FOGLIO	PARTICELLA	Ettari Are		Ettari Are																									
PROV.	COMUNE																																
<table><tr><td colspan="3">Valutazione trattamento alla semina</td></tr><tr><td></td><td>A. brevis</td><td>A. sordidus</td></tr><tr><td>(00/00/2021)</td><td>00/00/2021</td><td>00/00/2021</td></tr><tr><td>Trap. 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trap. 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trap. 3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trap. 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trap. 5</td><td></td><td></td></tr></table> Totale larve : Numero trappole = Media larve per trappola (X) 0 5 0,00 ① ① Agriotes sp. X = 2 larve/trappola/periodo di monitoraggio										Valutazione trattamento alla semina				A. brevis	A. sordidus	(00/00/2021)	00/00/2021	00/00/2021	Trap. 1			Trap. 2			Trap. 3			Trap. 4			Trap. 5		
Valutazione trattamento alla semina																																	
	A. brevis	A. sordidus																															
(00/00/2021)	00/00/2021	00/00/2021																															
Trap. 1																																	
Trap. 2																																	
Trap. 3																																	
Trap. 4																																	
Trap. 5																																	

ALLEGATO F - ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1.05)

DIABROTICA – MONITORAGGIO AZIENDALE

Il monitoraggio aziendale ha l'obiettivo di stimare il numero di adulti e poter fornire indicazioni sull'opportunità d'intervenire per controllare le ovideposizioni e/o valutare il rischio di danno per l'anno successivo, qualora si seminasse nuovamente il mais in quell'appezzamento. Ai fini pratici si dovrà quindi:

- monitorare le superfici a mais ricadenti in Natura 2000;
- valutare il rischio di danno a seminare il mais l'anno successivo;
- valutare la necessità di un trattamento adulticida per controllare le ovideposizioni nell'anno in corso.

Il monitoraggio viene effettuato con trappole cromotropiche gialle indicate nella pubblicazione del Servizio fitosanitario regionale "Diabrotica del mais – istruzioni tecniche per la gestione aziendale".

MODALITÀ DI MONITORAGGIO

Periodo: 6 settimane (42 giorni) a partire dall'inizio dei voli (in genere dalla seconda decade di giugno). Gli appezzamenti andranno preventivamente monitorati "a vista". All'osservazione dei primi adulti si procederà con il monitoraggio con trappole.

Numero di trappole: 2 per ettaro (vedi nota successiva: la trappola da collocare in campo è 1, ma da sostituire dopo la terza settimana).

Tipo di trappole: cromotropiche gialle.

Collocazione delle trappole: fissate allo stocco all'altezza della spiga.

Soglie d'intervento: è possibile definire una soglia relativa al "rischio di danno" e una per il "trattamento adulticida".

Rischio di danno: 42 adulti/trappola/settimana, corrispondenti a 6 adulti/trappola/giorno calcolato sull'intero periodo del monitoraggio pari a 6 settimane. Il mancato superamento di questa media, valutata al termine del periodo di monitoraggio, indica la presenza di popolazioni numericamente contenute e tali da rappresentare un basso rischio di danno per l'anno successivo. Viceversa, il superamento di questa soglia deve suggerire il ricorso a interventi per la protezione della radice nella monosuccessione o all'avvicendamento della coltura.

Trattamento adulticida: 50 adulti/trappola/prime due settimane di monitoraggio.

NOTA BENE: la valutazione delle catture per il trattamento adulticida deve essere fatta con i dati acquisiti nelle prime 2 settimane. Nel corso del monitoraggio l'andamento delle catture può infatti suggerire l'opportunità o meno di ricorrere a un trattamento adulticida. Dopo le prime due settimane di monitoraggio, è la valutazione delle catture fino a quel momento ottenute che può dare delle indicazioni sull'effettiva necessità o meno d'intervenire.

Medie inferiori a 50 adulti catturati per trappola nelle prime due settimane rappresentano valori tali da escludere un intervento. Tale valore è da intendersi come la media delle catture ottenute nell'appezzamento per il quale si sta valutando l'intervento, tenendo conto del numero delle trappole in esso collocate.

Valori superiori a tale numero indicano la presenza di popolazioni per le quali il trattamento condotto nella terza settimana di monitoraggio può costituire un'opportunità o una necessità che dovrà essere valutata da parte dell'agricoltore sulla base delle intenzioni di semina per l'anno successivo.

Nota: ogni 7 giorni le catture devono essere verificate rimuovendo ogni volta gli adulti catturati dopo averli contati e averne annotato il numero. Le trappole andranno sostituite tutte almeno una volta dopo la terza settimana e, in ogni caso, qualora si siano deteriorare o la capacità di cattura si riduca (essiccazione o riduzione della colla, sporco, molti insetti catturati, ecc.).

ELATERIDI (LARVE) – MONITORAGGIO AZIENDALE

Il monitoraggio aziendale ha l'obiettivo di stimare il numero larve e poter fornire indicazioni sull'opportunità d'intervenire con prodotti geodisinfestanti alla semina.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO – LARVE

Le trappole attrattive sono vasetti in plastica drenanti (diam. 10-11cm) riempiti per metà con vermiculite e 30 ml di semi di mais più 30 ml di semi di frumento, quindi colmati con altra vermiculite. Dopo essere stati abbondantemente bagnati i vasetti vanno interrati in modo che il bordo superiore risulti a circa 5 cm dalla superficie del terreno. All'atto dell'interramento va collocato sopra i vasetti circa 2 cm di terra, un sottovaso rovesciato (diam. 18 cm) e infine si copre con altro terreno fino ad arrivare alla superficie.

Periodo: da fine inverno/alla semina.

Numero di trappole: 5 per ettaro.

Soglie di danno: variano in funzione delle specie. Tuttavia, nei nostri ambienti risulta adeguato definire una soglia di 2 larve/trappola riferita alla specie chiave *Agriotes sordidus*. Quindi catture inferiori a 2 larve/trappola NON giustificano un intervento alla semina.

ALLEGATO G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.